



PETIZIONE PER UNA GIUSTIZIA PIU' ACCESSIBILE

Per allargare le competenze del giudice di pace e permettere al cittadino-consumatore di difendersi senza avvocato

Al presidente della commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Gentile signor Presidente,

Il giudice di pace è uno strumento fondamentale per la difesa dei diritti dei consumatori. Ma da quando questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento, nel 1991, sono rimasti invariati i limiti per potervi far ricorso, ovvero cinque milioni delle vecchie lire (2.582,28 euro). Per importi superiori, il cittadino è costretto a rivolgersi ad un avvocato e ricorrere al giudice ordinario, con spese e tempi che troppo spesso scoraggiano la difesa dei propri diritti.

PER QUESTO LE CHIEDIAMO la calendarizzazione immediata della proposta di legge C-2282, assegnata alla sua commissione il 2 marzo 2007, con la quale il limite per ricorrere al giudice di pace sarebbe innalzato a 16.000 euro. Inoltre, il cittadino potrebbe scegliere se avvalersi di un avvocato oppure difendersi in proprio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Modifiche al codice di procedura civile).

1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».
2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».
4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 2. (Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inviare le firme al seguente indirizzo o numero di fax:
ADUC - Associazione per i Diritti di Utenti e Consumatori
via Cavour, 68 - 50129 Firenze
Tel. 055.290606 - fax 055.2302452
aduc@aduc.it www.aduc.it

